



# **Comune di Castelnovo di Sotto**

Provincia di Reggio Emilia

## **ORDINANZA N. 21 / 2020**

### **EMERGENZA COVID-19: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIMITERI**

#### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO** che:

- con la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunta a livello globale;
- con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

#### **RICHIAMATI** gli ultimi provvedimenti normativi nazionali in materia con particolare riferimento a:

- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il DPCM 13 ottobre 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il DPCM 18 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

- il DPCM 24 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

**RISCONTRATA** la propria competenza a norma dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**RICHIAMATO**, altresì, quanto espressamente previsto:

- dalla propria Ordinanza n. 10 del 31 marzo 2020 "Disposizioni urgenti in materia di polizia mortuaria" con riferimento al dispositivo:

*1) di stabilire in 15 ore dal decesso il periodo di osservazione del cadavere sia a domicilio che nelle strutture sociosanitarie o socio-assistenziali come previsto dall'art. 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990 e dall'art. 261 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;*

*3) l'esecuzione delle operazioni cimiteriali nel rispetto del mantenimento del distanziamento minimo di 1 metro tra le persone e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali;*

*4) la collocazione dei feretri, in attesa di cremazione nelle camere mortuarie poste presso i cimiteri comunali;*

#### **VISTE:**

- le "Indicazioni indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione. Aggiornamento alla luce della mutata situazione giuridica ed epidemiologica del Ministero della Salute" prot. 0018457 del 28 maggio 2020 in cui prevede espressamente che: *"G1 Nei cimiteri è consentito l'accesso del pubblico e sono permesse le cerimonie funebri, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. il Sindaco può chiudere il cimitero o parti di esso, in caso di impossibilità del rispetto delle misure di contrasto al contagio sopra richiamate";*

- la comunicazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia "Emergenza epidemiologica da COVID-19 Indicazioni in materia di attività funebre. Aggiornamento" dell'8 luglio 2020, prot. AUSL 2020/0080681, con la quale, in riferimento alla Circolare del Ministero della Salute del 2 maggio 2020 "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardante il settore funebre, cimiteriale e di cremazione" precisa quanto segue:

*- "I decessi per i quali è oggi effettivamente possibile "escludere con certezza" la presenza di SARS-CoV 2 (il virus responsabile della malattia COVID-19), indipendentemente dal fatto che questo possa o meno aver contribuito alla morte, sono quelli che avvengono negli ospedali o nelle strutture residenziali per anziani e per persone non autosufficienti, in entrambi i casi nelle aree no covid";*

*- "per i decessi che si verificano al di fuori di dette strutture (quali ad esempio abitazioni*

*private, pubblica via) e per quelli che si verificano negli ospedali o nelle strutture residenziali per anziani e per persone non autosufficienti al di fuori delle aree no covid, nonché nelle aree di emergenza, nel caso in cui non sia stato possibile acquisire l'esito negativo di un tampone per SARS COV 2, restano, al momento, in vigore, le misure, le restrizioni e gli obblighi previsti dalla normativa nazionale sopracitata;*

**PRESO ATTO** dell'attuale situazione epidemiologica del comune di Castelnovo di Sotto e ritenuto opportuno aggiornare le disposizioni adottate con la precedente Ordinanza

## **ORDINA**

che per l'accesso nei Cimiteri del Comune di Castelnovo di Sotto, Meletole, Cogruzzo e San Savino e per le operazioni cimiteriali si osservino le seguenti prescrizioni :

1. L'orario estivo di apertura di tutti i cimiteri comunali è dalle ore 7 alle ore 19 dall' 8 marzo all' 8 novembre.

L'orario invernale di apertura di tutti i cimiteri comunali è dalle ore 7 alle ore 17 dal 9 novembre al 7 marzo.

2. Coloro che accedono ai cimiteri devono indossare obbligatoriamente la mascherina e mantenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all'obbligo di mascherina i bambini e le bambine al di sotto dei sei anni e coloro che sono esonerati per motivi di salute.

3. E' vietato l'utilizzo di inaffiattoi, scope ed altri strumenti "di uso condiviso". E' obbligatorio igienizzarsi le mani per l'apertura e la chiusura dei rubinetti delle fontane od ogni altro contatto con le superfici. Coloro che accedono al cimitero per le operazioni di pulizia e decoro delle tombe e dei loculi devono portare strumenti propri come scope o contenitori per l'acqua e non devono disperderli nell'ambiente.

4. Nello svolgimento delle cerimonie anche nell'area esterna al cimitero è necessario mantenere tassativamente la distanza interpersonale di un metro ed indossare la mascherina.

5. Tutte le operazioni cimiteriali devono avvenire nel rispetto del mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro tra gli operatori che devono obbligatoriamente utilizzare dispositivi di protezione individuale.

6. La collocazione dei feretri di persone colpite da COVID-19, in attesa di cremazione, è disposta in locali, ai quali può accedere solo il personale comunale e delle onoranze funebri.

7. Tutti i feretri in attesa di cremazione possono sostare presso le camere mortuarie poste presso i cimiteri comunali;

8. Il periodo di osservazione del cadavere sia a domicilio che nelle strutture sociosanitarie o socio-assistenziali, è stabilito in 15 ore dal decesso come previsto dall'art. 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e dall'art. 261 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 27

luglio 1934, n. 1265.

La presente Ordinanza abroga la precedente propria Ordinanze n. 10/2020, ed è valida fino a nuove disposizioni in materia

#### **DISPONE**

- che l'ufficio incaricato dia adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelnovo di Sotto e pubblicazione sul sito istituzionale
- che in caso d'inottemperanza alle disposizioni della presente Ordinanza, si proceda ai sensi dell'articolo 4 "Sanzioni e controlli" del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come richiamato dal decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito nella legge 14 luglio 2020, n. 74
- che il presente provvedimento sia trasmesso:
  - al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terra di Mezzo
  - al Comando dei Carabinieri di Castelnovo di Sotto
  - al Prefetto di Reggio Emilia
  - alle Agenzie di Onoranze Funebri

#### **AVVERTE**

- che contro il presente provvedimento, l'interessato può presentare ricorso:
  - entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) nei termini e modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
  - entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del DPR n. 1199/1971.

28/10/2020

Sindaco

MONICA FRANCESCO / INFOCERT SPA